



Ministero dell'Interno  
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

**MODIFICA DELL'ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER  
L'ATTUAZIONE DELLA MOBILITA' VOLONTARIA ALL'INTERNO  
DELL'AMMINISTRAZIONE SOTTOSCRITTO L'8 OTTOBRE 2003**

ART.1

L'articolo 5 è così sostituito:

l'istanza di rinuncia al trasferimento deve essere prodotta entro 15 giorni dalla avvenuta notifica della circolare di cui all'art. 3. Tale rinuncia non pregiudica la posizione in graduatoria per l'eventuale altra sede richiesta.

ART.2

Il 1° comma dell'articolo 8 è così sostituito:

le graduatorie verranno aggiornate il 1° gennaio di ogni anno. A tal fine saranno prese in considerazione le domande che saranno presentate all'Ufficio di appartenenza entro il 1° ottobre.

ART. 3

L'articolo 13 è così sostituito:

Il personale trasferito nella provincia richiesta non potrà presentare nuova istanza di trasferimento per altra provincia per un periodo di tre anni. Analogamente, per lo stesso periodo il personale trasferito nel comune richiesto non potrà presentare nuova istanza di trasferimento per altro comune.


I divieti di cui al comma 1 non operano nel caso in cui il trasferimento venga attuato dall'Amministrazione nella seconda delle due sedi indicate dall'interessato.

ART. 4

L'articolo 15 è così sostituito:

L'Amministrazione dispone lo scambio di sede in ambito regionale tra i dipendenti di pari profilo professionale collocati in graduatorie comunali o provinciali, tenuto conto che ciò non comporta alterazioni all'organico di sede.

Detto scambio avverrà seguendo l'ordine di graduatoria degli interessati.



L'allegato 1 recante i criteri per la formazione delle graduatorie è modificato come segue :

C1 anzianità di servizio (con esclusione di periodi di assenza che interrompono il rapporto di impiego), per ogni servizio di ruolo prestato nell'Amministrazione dell'Interno:

- a* - per i primi cinque anni  
per ogni anno punti 0.50
- b* - per ulteriori cinque anni  
per ogni anno punti 1.50
- c* - per ogni ulteriore anno  
punti 2

C2 anzianità di sede (deve essere valutata con riferimento all'ultima posizione economica posseduta, con esclusione di periodi di assenza che interrompono il rapporto di impiego e di periodi prestati in posizione di comando o fuori ruolo presso altra sede).

- a* - nei casi di trasferimento di ufficio, che comporti il cambio di città non dovuto a motivi di incompatibilità ambientale, per ogni anno  
punti 0.50
- b* - per ogni anno di servizio nella sede di prima ininterrotta attuale assegnazione  
punti 0.20
- c* - per la permanenza di almeno 10 anni nella sede ove si presta servizio  
punti 1

C3 valutazione della data di presentazione della domanda (dal 1995) (deve essere valutata con riferimento all'ultima posizione economica posseduta, dalla data di presentazione della domanda, per ciascuna sede):

- a* - per ognuno dei primi cinque anni  
punti 0.50
- b* - per ogni ulteriore anno  
punti 1

In caso di presentazione della domanda, entro e non oltre il quindicesimo giorno del mese, verrà valutato l'intero dodicesimo.

La valutazione delle anzianità di cui ai punti C1, C2 e C3 verrà effettuata in dodicesimi, valutando i periodi superiori a quindici giorni e arrotondando il secondo decimale all'unità superiore ove la terza cifra risulti superiore a cinque.